



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
per la valle d'aosta
- aosta -

MASSIMARIO 2012
delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA
VALLE D'AOSTA



© Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Massimario

delle Commissioni Tributarie della Valle d'Aosta

**Presidente della Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta:
Dott. Francantonio Granero**

**Direttore del Massimario:
Dott. Salvatore Labruna**

**Direttore della Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta:
Sig.ra Rosa Zuccaro**



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

CeRDEF

Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria



Dipartimento delle Finanze

Direzione della Giustizia tributaria



Commissione Tributaria Regionale per la Valle d'Aosta

Presidente dott. Francantonio Granero

Ufficio del Massimario

Direttore: dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di redazione: sig.ra Rosalia FIORICA

WebMaster & Grafica: sig. Vincenzo CAROLLO e sig. Mauro GLIATTA

Comitato scientifico:

Presidente: prof. avv. Claudio SACCHETTO

Componente: prof. avv. Alberto MARCHESELLI

Componente: prof. avv. Giuseppe VANZ

Componente: prof. avv. Enrico MARELLO

Redattori delle Massime:

dott. Francantonio GRANERO

Presidente della C.T.R. per la Valle d'Aosta.

dott.ssa Marilinda MINECCIA

Presidente C.T.P. di Aosta

dott. Pasquale LONGARINI

Presidente di Sezione C.T.R. per la Valle d'Aosta

avv. Valdo AZZONI

Presidente di Sezione C.T.P. di Aosta

prof. Orlando FORMICA

Garante del Contribuente della Valle D'Aosta

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

sig.ra Rosa ZUCCARO

Direttore C.T.R. della Valle D'Aosta

dott.ssa Maria Rosaria ERRIQUEZ

Direttore C.T.P. di Aosta

PRESENTAZIONE
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA VALLE D'AOSTA

Con propria nota del 14 febbraio 2012, in seguito alle delibere 27 maggio 1997, 29 ottobre 2002 e 5 dicembre 2006 ed alle successive proprie comunicazioni, il C.P.G.T. ha invitato tutte le Commissioni tributarie regionali e quelle di 2° grado a dare rinnovato impulso all'Ufficio del Massimario in attuazione a quanto disposto dall'art. 40 d.lgs 545/1992, rammentando come l'art. 37 d.l. 98/2011 abbia previsto la possibilità di stipulare a tal fine apposite convenzioni con le Università e gli Ordini Professionali.

Formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento per giudici e tutti coloro che prestano rappresentanza e assistenza tecnica in giudizio, con l'ulteriore effetto naturale di indurre all'uniformità ermeneutica l'intero foro tributario, il Massimario regionale costituisce un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative, che non sempre e non tempestivamente arrivano al supremo sindacato di legittimità.

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere per il contribuente risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.

E' con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che consegno quest'opera a tutti gli operatori tributari della Valle d'Aosta: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, nella speranza di essere stato loro utile.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

*Il Direttore del Massimario
dott. Salvatore LABRUNA*



ACCERTAMENTO

1. Sentenza n. 04/03/12, dep. 20/01/2012 – Commissione tributaria provinciale di Aosta pag. 4
2. Sentenza n. 01/02/12, dep. 06/03/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 4
3. Sentenza n. 02/02/12, dep. 06/03/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 5
4. Sentenza n. 04/01/12, dep. 26/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 5
5. Sentenza n. 04/02/12, dep. 29/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 6
6. Sentenza n. 06/02/12, dep. 29/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 6
7. Sentenza n. 09/02/12, dep. 26/11/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 6
8. Sentenza n. 11/01/12, dep. 10/12/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 7

DOGANE

9. Sentenza n. 05/01/12, dep. 26/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 9

CONTENZIOSO

10. Sentenza n. 11/01/12, dep. 25/05/2012 – Commissione tributaria provinciale di Aosta pag. 11

IRAP

11. Sentenza n. 01/01/12, dep. 06/03/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 13
12. Sentenza n. 06/01/12, dep. 26/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 13

IRPEF

13. Sentenza n. 08/02/12, dep. 26/11/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 15

IVA

14. Sentenza n. 03/02/12, dep. 26/09/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 17

REGISTRO

15. Sentenza n. 02/01/12, dep. 14/04/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 19

RISCOSSIONE

16. Sentenza n. 07/02/12, dep. 26/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 21

VARIE

17. Sentenza n. 05/02/12, dep. 29/10/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 23
18. Sentenza n. 12/01/12, dep. 10/12/2012 – Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta pag. 23

ACCERTAMENTO



1. Sentenza n. 04/03/12, dep. 20/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Aosta
Presidente: Azzoni, Relatore: Politano

Accertamento - Studi di settore – Inapplicabilità o esclusione – Onere della prova – A carico del contribuente.

Per gli studi di settore (art. 62bis, d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993) sono state previste, oltre a varie cause di inapplicabilità, anche cause di esclusione tali da evidenziare situazioni suscettibili di determinare l'eccezionale non applicazione dello studio di settore; inoltre gli Uffici delle Entrate, in caso di accertamento basato sull'applicazione degli studi di settore, devono attivare l'accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997).

È onere del contribuente, in sede di contraddittorio, provare documentalmente particolari situazioni soggettive e oggettive che hanno determinato lo scostamento dallo studio di settore.

2. Sentenza n. 01/02/12, dep. 06/03/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente e Relatore: Longarini

Avviso accertamento – Motivazione – Classamento unità immobiliare urbana.

L'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum. La motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta qualora, anche se sviluppata in termini sommari e semplificanti, ha messo contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

Le stazioni per i servizi di trasporto, qualora non presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, appartengono alle categorie particolari contraddistinte dal gruppo catastale "E".

3. Sentenza n. 02/02/12, dep. 06/03/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente e Relatore: Laudato

Indagini bancarie – Elementi acquisiti tramite indagini bancarie – Onere della prova.

Spetta al contribuente provare la non riferibilità alla propria attività delle operazioni effettuate su conto corrente intestato a terza persona del quale il contribuente aveva la delega. La piena disponibilità per delega delle somme transitate sul conto corrente intestato ad un terzo deve essere valutata alla stregua delle somme transitate sul conto corrente intestato al contribuente, con la conseguenza che, anche per tali operazioni, l'onere della prova contraria resta a carico del soggetto delegato.

4. Sentenza n. 04/01/12, dep. 26/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Granero; Relatore: Giannuzzi

Società non operative – Disciplina - Applicazione.

La disciplina fiscale delle società non operative (art. 30 L. 724/1994) prevede una procedura di determinazione del reddito in via presuntiva mediante l'applicazione di prestabiliti coefficienti di produttività sui singoli cespiti, considerati come beni fruttiferi.

Anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge del 2006, la disciplina fiscale prevista per le società non operative può essere disapplicata mediante interpello del contribuente solo qualora abbia fornito prova della sussistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento del reddito minimo presunto.

5. Sentenza n. 04/02/12, dep. 29/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore: Aldegheri

Indagini bancarie – Elementi acquisiti tramite indagini bancarie – Onere della prova.

Spetta al contribuente provare la non riferibilità alla propria attività delle operazioni effettuate su conto corrente lui intestato. L'onere probatorio a carico del contribuente può essere soddisfatto mediante produzione di una perizia.

6. Sentenza n. 06/02/12, dep. 29/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d' Aosta
Presidente e Relatore: Longarini

Avviso accertamento – Motivazione – Accertamento analitico-induttivo – Perizia giurata.

L'avviso di accertamento che riporta il dato normativo di riferimento pone il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

La esistenza di presunzioni gravi, precise concordanti legittima l'ufficio a procedere ad accertamento analitico-induttivo.

La perizia giurata, che al pari di ogni documento proveniente dal terzo è soggetto alla valutazione discrezionale del Giudice, non intacca la ricostruzione effettuata dall'amministrazione finanziaria qualora presenti i caratteri della rigorosità e logicità.

7. Sentenza n. 09/02/12, dep. 26/11/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente e Relatore: Longarini

Avviso Accertamento – Motivazione – Rettifica Classamento.

L'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum nel senso che soddisfa la motivazione ogni volta che l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di

conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non va confuso con la prova di quanto affermato dall'amministrazione che non è richiesta quale elemento costitutivo dell'avviso di accertamento né la sua mancanza può incidere sulla validità dell'avviso stesso.

La categoria A/1 è riservata alle unità immobiliari appartenenti a fabbricati di prestigio, ubicate in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, rifiniture e dotazione.

8. **Sentenza n. 11/01/12, dep. 10/12/2012**
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore: Aldegheri

Accertamento analitico-induttivo – Studi di settore.

La esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti legittima l'ufficio a procedere ad accertamento analitico-induttivo.

Il discostamento del reddito d'impresa dichiarato non congruo in base agli studi di settore costituisce elemento indiziario che, rapportato ad ulteriori indizi, può consentire la rettifica del reddito da parte dell'ufficio.

DOGANE



9. Sentenza n. 05/01/12, dep. 26/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Granero; Relatore: Aldegheri

Imposte doganali – Ravvedimento operoso – Esclusione volontà evasione.

Il ravvedimento operoso è istituito di carattere generale a tutela del contribuente volto a far emergere la sua buona fede.

Il ravvedimento operoso, mediante rimozione della situazione antigiuridica, operato dal contribuente esclude la volontà diretta all'evasione facendo venir meno le condizioni di cui al comma 1° del TU sulle Accise.

Contenzioso



10. Sentenza n. 11/01/12, dep. 24/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Aosta
Presidente: Mineccia, Relatore: Sisto

I. - Condanna alle spese processuali – Cause preesistenti o postume all’instaurazione del giudizio.

II. - Contributo unificato – Rimborso marca da bollo erroneamente applicata – Destinatario.

I. - L’attribuzione delle spese processuali discende direttamente dalla disamina dei motivi che hanno generato la cessazione della materia del contendere. Se detti motivi risultano essere preesistenti all’instaurarsi del giudizio, il giudice deve dichiarare soccombente l’Amministrazione finanziaria, mentre, se essi discendono da uno “ius superveniens”, il giudice dovrebbe valutare l’eventuale compensazione delle spese processuali.

II. - La richiesta di rimborso della marca da bollo, erroneamente applicata sul ricorso già soggetto al contributo unificato, va inoltrata all’Agenzia delle entrate ex art. 37 d.P.R. 642/1972.

IRap



11. Sentenza n. 01/01/12, dep. 06/03/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Granero; Relatore: Laudato

IRAP – Professionista – Autonoma Organizzazione – Criteri.

L'IRAP è applicabile ove, in concreto, il contribuente si sia avvalso dell'ausilio di personale dipendente, sussistano rilevanti quote di ammortamento (non legate a beni di utilità promiscua) ed abbia utilizzato cespiti strumentali.

12. Sentenza n. 06/01/12, dep. 26/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Granero; Relatore: Adelgheri

Irap – Professionista – Autonoma organizzazione - Criteri.

Il presupposto impositivo dell'IRAP è da cogliersi nell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Essa sussiste qualora sia in grado di generare un valore aggiunto prodotto (VAP) in modo autonomo. Il requisito dell'autonoma organizzazione non sussiste quando l'attività professionale risulta essere esercitata senza l'ausilio di dipendenti e/o collaboratori e con l'utilizzo di strumenti di modesta portata.

IRPEF



13. Sentenza n. 08/02/12, dep. 26/11/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore: Giannuzzi

Incentivo all'esodo – Sentenza della corte di giustizia europea – Termine presentazione domanda rimborso - Dies a quo.

La dichiarazione di illegittimità di una norma nazionale per il contrasto con l'ordinamento dell'UE produce effetti limitatamente nei confronti dei rapporti giuridici non definitivi. Il termine di 48 mesi per la presentazione della domanda di rimborso della eccedenza delle ritenute operate sul compenso percepito a titolo di "incentivo all'esodo" (mediante richiesta di applicazione dell'aliquota IRPEF agevolata) decorre dalla data di effettuazione dei singoli versamenti e non dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

IVA



14. Sentenza n. 03/02/12, dep. 26/09/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente e Relatore: Longarini

IVA – Diritto alla detrazione – Limiti temporali.

Il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dipende dalla esistenza delle fatture e dalla registrazione delle stesse in contabilità. Il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quelli in cui il diritto alla detrazione è sorto.

REGISTRO



15. Sentenza n. 02/01/12; dep. 12/04/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Granero; Relatore: Giannuzzi

Imposta di registro – Elusione fiscale.

Vi è elusione qualora i negozi giuridici, pur conformi ai modelli legali, sono stati posti in essere essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale in assenza di altro obiettivo economico. Vi è elusione fiscale nella condotta di una società che cede ad altra società un ramo di azienda alberghiera ed al contempo cede ad una società di leasing l'immobile adibito ad albergo a sua volta ceduto in leasing alla società acquirente il ramo d'azienda alberghiera: siffatta operazione era finalizzata esclusivamente a conseguire il vantaggio fiscale dell'assoggettamento dell'operazione ad IVA, deducibile, evitando la più onerosa imposta di registro, a costo fisso non deducibile.

RISCOSSIONE



16. **Sentenza n. 07/02/12, dep. 26/10/2012**
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore: Adelgheri

Iscrizione ipotecaria – Natura.

L'iscrizione ipotecaria è un atto cautelare teso a salvaguardare i diritti della riscossione. Tale atto non può intendersi atto di esecuzione con esclusione dell'applicazione dell'articolo 50, comma 2 del d.P.R. 602/1973.

VARIE



17. Sentenza n. 05/02/12, dep. 29/10/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore Giannuzzi

Società non operative – Disciplina – Disapplicazione.

La temporanea inutilizzabilità di un immobile, concesso in locazione per lo svolgimento dell'attività commerciale, dovuta a situazioni di carattere oggettivo (mancato rilascio di autorizzazioni per lavori di ristrutturazione), legittima la disapplicazione della normativa delle c.d. società non operative.

18. Sentenza n. 12/01/12, dep. 10/12/2012
Commissione tributaria regionale per la Valle d'Aosta
Presidente: Longarini; Relatore: Adelgheri

Riassunzione del giudizio – Inammissibilità atto di riassunzione – Estinzione del giudizio.

La mancata riassunzione del giudizio, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, comporta l'estinzione dell'intero giudizio.

